

COMUNE DI GORIANO SICOLI (L'Aquila)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

Data 30/07/2018

Ogg.: Legge Regionale 20 Ottobre 2015, n. 32 art. 10 – Accordo con la Provincia dell'Aquila per il trasferimento delle funzioni in materi di” Difesa del suolo e risorse idriche”.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18.38 nella sala delle adunanze del COMUNE suddetto alla PRIMA convocazione in sessione **STRAORDINARIA** che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

1. Marganelli Rodolfo;
2. De Sanctis Massimiliano;
3. Merolli Paolo;
4. Di Clemente Bernardino;
5. De Sanctis Giuseppe;
6. Ferrini Antonio;
7. Trinetti Semmi; A
8. Sarra Fausto ; A
9. Tedeschi Francesco;
10. Petrella Michele;
- 11.

ASSEGNATI N. 11
IN CARICA N. 10

PRESENTI N. 8
ASSENTI N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Marganelli Rodolfo nella sua qualità di Presidente;

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio a termini del comma 4, lettera a), dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000;

La seduta è pubblica;

Prende la parola il Sindaco che illustra il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la comunicazione della Provincia dell'Aquila in data 29/01/2018, protocollo n. 2462, avente per oggetto "Trasferimento ai Comuni delle Funzioni in materia di "Difesa del suolo e risorse idriche", ai sensi della Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32", con la quale si trasmetteva il testo dell'Accordo per il trasferimento delle funzioni sopra indicate, approvate con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 24/11/2017;

Vista l'ulteriore nota della Provincia dell'Aquila in data 31/05/2018, avente per oggetto "Trasferimento ai Comuni delle Funzioni in materia di "Difesa del suolo e risorse idriche", ai sensi della Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32" - sollecito approvazione accordo, assunta a questo protocollo in data 31/05/2018 al n. 797,

Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito;

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32, con la quale la Regione Abruzzo, in recepimento della Legge 7 aprile 2014, n. 56, concernete "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", ha provveduto al riordino delle funzioni amministrative delle Province, confermando il trasferimento in capo alla Regione e ai Comuni di tutte le funzioni diverse da quelle considerate "funzioni fondamentali" dalla citata Legge n. 56/2014;
- in particolare, gli artt. 4 e 10 della L.R. 32/2015, i quali testualmente dispongono:

Art. 4 ("*Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni*")

1. «Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B:

a) - omissis - ;

b) - omissis - ;

c) - omissis - ;

d) - omissis - ;

e) *le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523 del 1904 sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'articolo 94, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003) ».*

2. - omissis -.

Art. 10 ("*Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni*")

1. « Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale

vigente, Province e Comuni stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento e le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità».

2. «Gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti con atti adottati dai competenti organi provinciali e comunali, pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT)».
 3. «Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi del presente articolo, i Comuni e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e per la successione nei rapporti attivi e passivi in corso riferiti alle funzioni da trasferire».
- 3-bis. - omissis -;

PRESO ATTO delle vigenti disposizioni di legge regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua, con specifico riferimento:

- all'art. 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (*“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”*), la quale testualmente prevede:
 - *«La Giunta regionale, d'intesa con le Province interessate e l'Autorità (ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 10 marzo 2015, n. 5, i riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro si intendono riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di Difesa del Suolo e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo), stabilisce, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua naturali o loro tratti per i quali le competenze di manutenzione e di pronto intervento siano da attribuire, in ragione dell'interesse pubblico e della pubblica incolumità, alla medesima Regione, che provvede con i Servizi del Genio Civile competente, e quelli per i quali dette competenze sono attribuite alle Province o ai Comuni interessati. »* (Comma 6);
 - *« In attesa della ridefinizione di cui al comma 6, restano ferme le competenze: a) delle Province in materia di opere classificabili di quarta categoria; b) dei Comuni in materia di opere di quinta categoria, nonché quelle relative a fossi o aste non classificate, fuorché nei casi in cui si debbano realizzare opere di sola difesa di beni privati nel qual caso provvedono i proprietari ed i possessori frontisti; c) della Regione per le rimanenti opere. »* (Comma 10);
 - *«Gli interventi di competenza regionale di cui al precedente comma non riguardano interventi di consolidamento di edifici né essere tesi a rimuovere situazione di rischio riguardanti esclusivamente singoli edifici o beni privati siti in zone agricole; i proprietari di detti edifici o beni provvedono a loro spese alla rimozione della situazione di pericolo.»* (Comma 19);
 - *«I lavori o le attività su fiumi, su torrenti, su versanti instabili o in erosione inerenti la conservazione o la messa in sicurezza di un ponte o di una strada pubblica o di un qualsiasi altro pubblico servizio, anche se da realizzarsi al di fuori delle aree di proprietà del soggetto titolare del bene, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada o del pubblico servizio. »* (Comma 21);
 - *«Qualora sussistano situazioni di urgenza o somma urgenza, o in caso di inadempienza dei soggetti preposti agli interventi o alle attività, ovvero, infine, qualora gli interventi da realizzarsi vengano individuati dalla Giunta regionale ai fini del presente comma di interesse regionale tutte le opere o le attività di cui al presente articolo possono essere direttamente realizzate dalla Regione. »* (Comma

22);

– «L’approvazione di progetti per le opere di cui al presente articolo da parte dell’autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, dichiarazione di pubblica utilità.» (Comma 23);

- all’art. 95, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (*legge finanziaria regionale 2003*), a mente del quale « *Nelle more della classificazione, di cui all’art. 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dagli articoli 4, 5, 6, e 7 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono attribuite alle province le competenze su tutti i corsi d’acqua pubblica fatta eccezione: a) quelli di competenza Comunale, specificati alla lettera b) del comma 10 dell’art. 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81; b) le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I ordine che restano di competenza regionale.* »;
- all’art. 3, comma 1, della L.R. 3.11.2015, n. 36 (“*Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015*”), a mente del quale « *Nelle more della classificazione di cui all’articolo 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81 ... e delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ..., spettano alla Regione, in ossequio all’articolo 94, comma 5, lett. b), della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 ..., le competenze relative alle funzioni di polizia idraulica, pronto intervento e manutenzione di cui al suddetto R.D. 523/1904 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 ... ivi comprese quelle spettanti all’autorità amministrativa in relazione alle limitazioni e ai divieti all’esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d’acqua di cui all’Allegato A.* »;

PRESO ATTO, altresì, della classificazione delle opere idrauliche operata dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*), artt. 4, 5, 7, 9 e 10;

TENUTO CONTO:

- che le funzioni trasferite ai Comuni per effetto dell’art. 4, comma 1, lett. e), della L.R. n. 32/2015 – concernenti i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al richiamato R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica), “*ivi comprese le limitazioni e i divieti dell’esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d’acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523 del 1904*” – ineriscono esclusivamente i corsi d’acqua non di competenza regionale ai sensi dell’articolo 94, comma 5, della citata L.R. n. 7/2003;
- che tra i corsi d’acqua di competenza regionale, elencati nell’allegato “A” alla L.R. n. 36/2015, è compreso il Fiume Aterno;
- che, pertanto, vengono trasferite al Comune di Goriano Sicoli, per effetto dell’Accordo di cui all’art. 10 L.R. 32/2015, oggetto della presente deliberazione, le competenze relative alle funzioni di polizia idraulica, pronto intervento e manutenzione dei corsi d’acqua di minore importanza, in parte già di competenza dei Comuni ai sensi dell’art. 19, comma 10, della L.R. 81/1998 (opere di quinta categoria di cui all’art. 10 R.D. 523/1904 - ossia “*le opere che provvedono specialmente alla difesa dell’abitato di*

città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane” - nonché quelle relative a fossi o aste non classificate);

- Visto pertanto il testo dell'Accordo per il trasferimento delle funzioni sopra indicate, approvate con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 24/11/2017, composto di n. 4 articoli più le premesse, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza, dal segretario comunale, ai sensi dell'art. 49, 2 comma del D.lgs. 267/2000;

presenti votanti n. 8 consiglieri

con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. n. 32/2015, l'allegato schema di accordo concernente il trasferimento al comune di Goriano Sicoli delle funzioni riguardanti la materia della “Difesa del suolo e Risorse idriche di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) della citata Legge Regionale che, composto di n. 4 articoli più le premesse, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale.
- Di dichiarare la presente deliberazione, con apposita votazione unanime separata e successiva, presenti e votanti n. 8 consiglieri, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4[^] del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Presutti Cesidio

IL SINDACO
Marganelli Rodolfo

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il segretario comunale
Presutti dott. Cesidio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69);

Lì 31/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Presutti Cesidio)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici _____ giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva il _____
Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art 134 c. 3 del T.U. 267/2000)

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE